



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA

Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI USI CIVIVI

ITER AMMINISTRATIVO

| | |
|----------------------------|--|
| REGOLAMENTO | Adottato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 5 del 16/01/2015; |
| ACQUISIZIONE PARERI | Trasmesso alla Regione Campania con nota Prot. Gen. n. 445 del 02/02/2015; |
| | |
| | |

PUBBLICITA'

| | | |
|--------------------|--|------------------------------|
| REGOLAMENTO | Albo Pretorio – Pubblicazione N. 34 del 22/01/2015 | dal 22/01/2015 al 06/02/2015 |
| | | |
| | | |
| | | |

INDICE

| | | |
|-------------|--|---------|
| TITOLO I | <i>Norme di individuazione degli utenti e dei beni di uso civico (Art.1 – Art.5)</i> | Pag. 3 |
| TITOLO II | <i>Norme di uso civico del castagnatico (Art.6 – Art.8)</i> | Pag. 5 |
| TITOLO III | <i>Norme di uso civico del castagnatico (Art.9 – Art.12)</i> | Pag. 6 |
| TITOLO IV | <i>Regolamento dell'uso civico del pascolo permanente (Art.13 – Art.27)</i> | Pag. 8 |
| TITOLO V | <i>Norme di uso civico dei prodotti del sottobosco (Art.28 – Art.33)</i> | Pag. 12 |
| TITOLO VI | <i>Norme per le sanzioni (Art.34 – Art.36)</i> | Pag. 16 |
| TITOLO VII | <i>Norme per l'alienazione dei beni di uso civico (Art.37 – Art.44)</i> | Pag. 17 |
| TITOLO VIII | <i>Trasformazione dei terreni a coltura agraria (Art.45 – Art.48)</i> | Pag. 19 |
| TITOLO IX | <i>Disposizioni transitorie e finali (Art.49 – Art.51)</i> | Pag. 21 |

TITOLO I
NORME DI INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI E BENI DI USO CIVICO

Art.1- Normative di riferimento.

1. Le norme di godimento degli usi civici disciplinano il diritto di uso civico, esercitato nel territorio del Comune.
2. La disciplina in esso contenuta è conforme alla normativa dettata dalla Regione Campania con le L.R. n. 11/1981, L.R. n. 11/1996, L.R. n. 13/2006 e L.R. n. 8/2007; nonché a quella adottata dal legislatore nazionale, nell'ambito delle competenze previste dalla Costituzione (ora art. 117 Cost.), con la L. n. 1766/1927 il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26 febbraio 1928, n. 332; nonché al T.U. sui Beni Culturali, d.lgs. n. 42/2004, per la tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-storico-culturale presenti nel territorio comunale.

Art.2 – Competenza territoriale.

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione e categoria del 24.3.1936, 14.5.1937 e 21.9.1937. Essi sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nei Decreti Commissariali di assegnazione e categoria del 24.3.1936, 14.5.1937 e 21.9.1937, distinti in Categoria "A" - Terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente.

Art.3 - Titolarità del diritto di uso civico.

1. All'esercizio degli usi civici, nelle sue differenti configurazioni sul territorio del Comune, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini ivi residenti e i loro eredi.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali residenti nel Comune, purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali entro due anni dall'approvazione del Regolamento da parte della Regione Campania, esclusivamente coloro che risultano assegnatari od occupatori di terreni e/o castagneti gravati da uso civico precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento, e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o castagneti gravati da uso civico, da un minimo del 25% (venticinque per cento) come già previsto dal presente Regolamento, fino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento) della tariffa base.

Art. 4 -Tipologia degli usi civici esercitabili.

1. Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Acerno, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria su indicati, sono esclusivamente quelli di cui alla categoria A) della L. n. 1766 del 1927, ovvero il bosco, attraverso il castagnatico ed il legnatico, ed il pascolo permanente. E' ammessa, inoltre, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.
2. Qualora le rendite delle terre non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'Amministrazione

Comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni in uso civico, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/28, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

Art.5 -Nuove forme di gestione degli usi civici.

1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti naturali residenti, provvisti di idonei requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura anche alla luce dei programmi di sviluppo e coesione sociale europei), costituiti in cooperative, legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali della Campania n. 11 del 17 maggio 1996 e n. 11 del 17 marzo 1981, previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.

2. L'Amministrazione Comunale diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda ai produttori locali, con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con quota non inferiore al 49%.

4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II NORME DI USO CIVICO DEL CASTAGNATICO

Art. 6 – Castagne in uso civico e in affitto.

1. Sul territorio sono presenti piante di castagno da frutto che, alla luce del decreto regionale n. 4 del 30.1.2005, possono essere suddivise in due categorie, equiparabili, ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928: piante di castagno da frutto in uso civico e piante di castagno in affitto (tale distinzione, castagne in fitto e castagne in uso civico, è stata soppressa con la sentenza del Consiglio di Stato numero 4634/REG/PROV/COLL, depositata in data 03/08/2011).

2. Per le castagne in affitto, individuate ed inquadrabili ex art. 23 del R.D. n. 332 del 1928, già richiamato nell'ordinanza commissariale del 23.1.1936, di cui al decreto di assegnazione a categoria del 24.3.1936, fatte salve le precedenti assegnazioni, purché in regola con il pagamento del relativo canone e nel rispetto degli artt. 3 e del Titolo VII del presente regolamento, si applicano sempre le procedure di assegnazione tipiche per l'uso civico di cui al successivo articolo e con il relativo canone determinato ex legge (la distinzione, castagne in fitto e castagne in uso civico, è stata soppressa con la sentenza del Consiglio di Stato numero 4634/REG/PROV/COLL, depositata in data 03/08/2011).

Art. 7 – Modalità di assegnazione delle piante di castagno.

1. Ogni cittadino può fare richiesta di assegnazione, per i propri usi familiari e/o agricoli e con l'obbligo delle miglorie, pagando un canone, di piante di castagno, ripartite secondo il concetto di uguale valore di cui alla categoria A) e nel rispetto delle procedure di cui alla l. n. 1766 del 1927 e del R. D. n. 332 del 1928.

2. La ripartizione delle quote avviene secondo la procedura fissata dagli artt. 42 e segg. e 47 e segg. del R. D. n. 332/1928.

3. Nel caso in cui l'estensione delle piante da ripartire non risulta sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto si provvede all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

4. Entro trenta giorni dall'assegnazione, con l'assistenza del funzionario addetto, si provvede all'immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo pagamento anticipato del canone fissato dall'amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese di ripartizione. Di ogni operazione è redatto verbale. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi.

Art. 8– Norma di rinvio specifica per le piante di castagno.

1. Per il taglio delle piante di castagno e la coltivazione dei castagneti da frutto si applicano, altresì, gli artt. 43 e 44, Allegato C, della L. R. n. 11 del 1996.

TITOLO III NORME DI USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 9 – Raccolta della legna non di castagno.

1. L'uso civico del legnatico in generale, non di castagno, s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni dei rispettivi nuclei familiari e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale previo accertamento preventivo e marchiatura dell'Ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo al comma 4, nei limiti di canne¹ due/annue per nucleo familiare, andrà marchiato e quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 10 - Definizione di nucleo familiare.

1. Per nucleo familiare, ai fini del Regolamento, si intende quello risultante dalla scheda di famiglia depositata presso l'Anagrafe comunale. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Per capofamiglia si intende il soggetto intestatario, in quanto tale, della scheda di famiglia.

Art. 11 – Deroga nella raccolta della legna non di castagno

1. In deroga al precedente art. 9 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e privi di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

Art. 12– Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi

¹ Catasta di legna a terra di dimensioni 4,25 metri di lunghezza, 1,06 metri di altezza, 0,90 metri di larghezza.

agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purché abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 18.

TITOLO IV
REGOLAMENTO DELL'USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art.13 - Normativa di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina il pascolo il cui esercizio avviene sul territorio del Comune di Acerno in uso civico.
2. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 30.12.1923 n. 3267, nel relativo Regolamento approvato con R.D. 16.05.1926 n. 1126 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Competenze territoriali.

1. I soggetti di cui al successivo art. 15, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 23.11.1938.

Art. 15 – Titolarità del diritto di uso civico

1. All'esercizio degli usi civici nelle sue differenti configurazioni sul territorio del Comune di Acerno hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti del Comune di Acerno e/o i loro eredi.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini naturali residenti del Comune di Acerno, purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento da parte della Regione Campania, esclusivamente coloro che risultano assegnatari od occupatori di terreni e/o castagneti gravati da uso civico e/o affitto precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
3. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

Art. 16 – Esercizio del pascolo.

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnato alla categoria A) dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e nel rispetto degli artt. 45 e 46 della Legge Regione Campania N.11/1996.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel Piano di assestamento forestale.

Art. 17 - Divieto di pascolo.

1. Il pascolo è vietato:
 - sulle aree destinate a colture agrarie, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
 - sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione previa autorizzazione regionale;
 - su tutte le aree percorse in precedenza da incendio per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;

- limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10, comma 1, della L .21.11.2000, n. 353);
- nella classe colturale A, come individuata dal P.A.F., laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
- nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.A.F.;
- nei cedui misti, come individuati dal P.A.F. laddove vi siano state ceduzioni nei sei anni precedenti;
- sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sempre che sia intervenuta l' autorizzazione regionale ai sensi dell'art.12, L. n. 1766/1927; art. 41, R.D. n. 332/1928; artt. 2, 5 e 10 , L . n. 11/1981.

Art. 18 - Licenza di pascolo e tipo di fida.

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto, cui è riconosciuta la licenza di pascolo, prima dell'immissione, entro il 31 marzo, e con diritto di revoca entro il 30 aprile.

2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R.D. n.332/1928 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. Alla fine dell'annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessari per l'Amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

Art. 19 – Tipologia capi di bestiame.

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: a) i bovini in genere; b) gli equini in genere; c) ovini e caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che le stesse arrechino danno al patrimonio boschivo dell'ente.

Art. 20 – Fida altrui.

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno di uso civico e il divieto di fida propria per anni due.

Art. 21 – Custodia del bestiame.

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino.

Art. 22 – Prescrizioni per la fida.

1. I cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:

- a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
- b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
- c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
- d) aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale per l'anno in corso;
- e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

Art. 23 – Produttività dei pascoli.

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, l'ingresso sui territori di uso civico è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in Provincia di Salerno.

2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

Art. 24 – Carico e durata del pascolo.

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, il carico massimo di bestiame, è il seguente:

Bovini da latte

carico massimo di bestiame per ettaro: 0,40 UBA¹/ettaro

carico massimo di bestiame per l'intera superficie è quindi 651 UBA¹

¹ Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del DM MiPAAF del 07.04.2006 (Bovini da latte = 1 UBA; altri Bovini = 0,8 UBA; suini= 0,3 UBA; Polli da carne= 0,007 UBA; Galline di uova = 0,0014 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA)

2. Durata del pascolo distinto per specie:

Bovini da latte:

- 15 giugno al 31 ottobre;

Ovi- caprini:

- 15 maggio al 15 novembre.

3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni di uso civico interessati tutti gli animali. I terreni di uso civico interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

Art. 25 – Tassa fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base

dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal secondo comma del precedente art. 18.

Art. 26 – Eventuale graduatoria fida.

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:

- a. la buona condotta morale e civile;
- b. l'essere capo famiglia;
- c. l'essere allevatore a titolo principale;
- d. essere cittadini naturali residenti.

2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini naturali residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini naturali residenti e/o loro eredi.

Art. 27 - Controlli.

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale.

2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

TITOLO V NORME DI USO CIVICO DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 28 – Finalità.

1. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge quadro 6.12.1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalla legge regionale 1.9.1993, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale 20.6.2006, n.13, legge regionale 8.7.2007, n. 8, e dal regolamento regionale del 24/7/2007 n. 3, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili sul proprio territorio in uso civico.

2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla legge regionale n. 33/93 e dalle norme del regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

Art. 29 - Normativa di riferimento.

1. La raccolta di prodotti del sottobosco, intesi come flora spontanea, prodotti secondari del bosco e piante officinali ed aromatiche, è soggetta all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- L. n. 99 del 6 gennaio 1931, "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
- L. Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 6 dicembre 1991;
- L.R. n. 33 del 1993 "Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania";
- L.R. n. 40 del 25 novembre 1994, "Tutela della flora endemica e rara";
- L.R. n.13 del 20 giugno 2006 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi....", e relativo Regolamento di attuazione n. 3 del 24 luglio 2007;
- L.R. n. 8 del 24 luglio 2007 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati".

Art. 30- Divieti.

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.

2. Su motivata richiesta e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca o a professionisti incaricati di studi sulla vegetazione.

3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8, comma 1 e 2, dell'Allegato C della L. R. 07.05.1996 n. 11 e ss.mm.ii.).

4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art.8, comma 2, dell'Allegato C della L. R. 07.05.1996 n. 11 e ss.mm.ii.).

Art.31 - Descrizione dei prodotti del sottobosco.

1. Ai fini del Regolamento, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) funghi ipogei (tartufi),
- b) funghi epigei,
- c) muschi,
- d) fragole,

- e) lamponi,
- f) more di rovo,
- g) bacche di Ginepro e sue parti,
- h) origano
- i) timo,
- j) mirto,
- k) asparagi selvatici,
- l) vischio,
- m) semi di piantine forestali,
- n) cardi,
- o) bacche di corniolo,
- p) cime di vitalbe,
- q) piante di pungitopo e loro cime,
- r) piante di erica e parti di essa,
- s) felci,
- t) semi,
- u) strame e terriccio,
- v) piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse,
- w) piante di alloro e sue parti,
- x) rosmarino e tutte le essenze aromatiche,
- y) campioni di roccia e fossili.

Art.32 - Disciplina della raccolta -autorizzazioni.

1. Nel territorio del Comune l'estrazione e /o raccolta dei prodotti di cui al precedente articolo, può essere effettuata liberamente tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Per i cittadini non residenti la raccolta è ammessa dal lunedì al venerdì.
2. Ogni altra persona non residente che intende procedere alla raccolta dei frutti del sottobosco, deve chiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, le località di raccolta gli strumenti utilizzati per la raccolta. Tale scheda di autorizzazione si aggiunge al tesserino per la raccolta dei funghi ed a quello per la raccolta dei tartufi, già previsti come obbligatori dalla normativa regionale. La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di denaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi o finanziare azioni di salvaguardia della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario del fondo, all'usufruttuario al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale.
3. I cittadini residenti, nativi ed affini che risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune, potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge regionale n. 8 del 24 luglio 2007 e comunque in misura non superiore ai seguenti valori:

| | |
|---|---|
| a) funghi ipogei (tartufi), | Kg 0,300 |
| b) funghi epigei (commestibili e non), | Kg 3,000 |
| c) muschi, | Kg 2,000 |
| d) fragole, | Kg 1,000 |
| e) lamponi, | Kg 0,500 |
| f) more di rovo, | Kg 0,500 |
| g) bacche di Ginepro, | Kg 0,500 |
| h) origano, | nr. 200 aste floreali |
| i) timo; | Kg 0,200 |
| l) mirto; | Kg 1,500 |
| m) asparagi selvatici; | Kg 1,500 |
| l) vischio; | nr. 1 ramo fruttifero |
| m) semi di piantine forestali; | nei limiti di cui all'art. 18 Alleg. C della L.R. n. 11/96. |
| n) cardì; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| o) bacche di corniolo; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| p) cime di vitalba; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| q) piante di pungitopo e loro cime; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| r) piante di erica e parti di essa; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| s) felci; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| t) semi; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| u) strame e terriccio; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| v) piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| w) piante di alloro e sue parti; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| x) rosmarino e tutte le essenze aromatiche; | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| y) campioni di roccia e fossili. | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |

4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne e di querce raccolti dai residenti vista la sussistenza i diritti di castagnatico ed il loro impiego nell'alimentazione del bestiame.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

6. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.

7. Ai cittadini non residenti, in possesso della scheda di autorizzazione, è consentita la raccolta delle medesime quantità sopra elencate, ma solo nei giorni di cui al comma 1.

Art. 33 - Modalità di raccolta.

1. Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche con modalità tali da garantirne la conservazione e la propagazione. È vietato, pertanto, estirpare o

comunque danneggiare, in sede di raccolta, singoli esemplari o parti di essi. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, piantagioni, semine) durante gli interventi e per tre anni dalla fine dei lavori.

2. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo e gli apparati radicali delle piante, al fine di garantire la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali e i funghi.

3. Durante la raccolta dei funghi, è assolutamente vietato:

- a. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo (essi devono essere separati dal micelio mediante taglio della base del gambo praticato con utensile affilato);
- b. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- c. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
- d. porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
- e. raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione, in quanto utili alla propagazione della specie fungina;
- f. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o il cotico erboso del terreno.

4. La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e nelle modalità previste dal Regolamento, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

5. Durante la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), è fatto divieto assoluto di:

- a. lo scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti;
- b. la sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiori a 10 centimetri per il *Tuber melanosporum*, a 5 centimetri per il *Tuber Aestivum* ed a 17 centimetri per le altre specie;
- c. la lavorazione andante delle tartufaie;
- d. l'apertura delle buche in soprannumero o la mancata ricopertura delle stesse;
- e. la ricerca dei tartufi sprovvisti della prevista autorizzazione;

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, relativamente alla raccolta dei funghi ipogei, si applica la disciplina di cui alla legge n. 752 del 16/12/1985.

TITOLO VI

NORME PER LE SANZIONI

Art. 34 - Vigilanza.

1. Il controllo sull'osservanza del Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Comando di Polizia municipale del Comune, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione del C.F.S., agli agenti di Polizia ed ai Carabinieri, nonché al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano, per fini istituzionali, la protezione della natura e dell'ambiente.

2. Gli agenti che accertino una violazione al Regolamento, procederanno immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante Verbale che è trasmesso in copia al Responsabile di servizio il quale, tramite gli uffici competenti, ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto corrente intestato all'Amministrazione comunale - Servizio tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata, l'Amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del Regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L. R. 10.01.1983, n.11.

Art. 35 - Tipologia sanzioni.

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) la violazione delle norme di cui all'art. 9, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00;

b) la violazione delle norme di cui all'art. 17 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida stabilita. Sono fatte salve le sanzioni penali.

2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 36- Proventi delle sanzioni.

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'amministrazione comunale - servizio di tesoreria ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L. R. 11/81.

TITOLO VII
NORME PER L'ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art.37 - Aree che hanno mutato l'originaria destinazione.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo- pastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici muniti del visto di conformità rilasciato dalle competenti Amministrazioni o suoli edificatori previsti come tali nel vigente PUC ed utilizzati per insediamenti residenziali e/o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati, da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 17.03.1981 n. 11, tenuto conto del valore di mercato. Tali istanze restano disciplinate dall'art. 12 della L. 16.06.1927 n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n.332 art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Il valore del bene, come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma, costituirà oggetto di parere di congruità che verrà richiesto al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio.

Art.38 - Aree che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano ad alcuna forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo.

Art.39-Aree Montane.

1. Le aree montane gravate da uso civico, non possono in alcun caso essere alienate.

Art. 40 - Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti in un elenco, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

- consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
- copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio della/e particella/e interessata/e;
- tipo di Frazionamento là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.

2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 41 – Utilizzo delle somme ricavate.

1. Le somme ricavate dall'utilizzo dei beni di uso civico, incamerate in apposito sottoconto fruttifero acceso presso la Tesoreria Unica Comunale devono essere utilizzate, ai sensi dell'art.24 della L. 16.06.1927, n.1766, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (sistemazioni idraulico-forestali,

miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Art.42 - Termini per la stipula del contratto.

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2e 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11.
2. Qualora l'acquirente dichiara nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente alla sottoscrizione del rogito.

Art. 43 - Individuazione del notaio.

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'Ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblico-amministrativa.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 44 - Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti concernenti le procedure in materia di usi civici, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art.2 della L. 01.12.1981, n. 692.
2. Sono altresì esenti a tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamento e volture catastali.

TITOTO VIII
TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA

Art. 45 - Coltivazione delle terre.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11. Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L. R. 17.03.1981, n.11.
2. Ogni cittadino potrà fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti agrari. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. Essa sarà subordinata al fatto che il Comune concedente ne abbia ravvisato l'interesse pubblico e l'Amministrazione Regionale abbia emesso l'autorizzazione di competenza. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dai competenti Uffici comunali, che verrà aggiornato periodicamente secondo la modalità prevista dal secondo comma dell'art.49.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie.
4. Nel caso di morte del concessionario il terreno concesso verrà trasferito agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purché non abbia nessun altro terreno assegnato ed esista l'unità familiare come risulta costituita al momento della successione.
5. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 4.

Art. 46 - Coltivazione delle terre.

I. È vietata la coltivazione delle terre quando:

- a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione;
- c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendo essere tutelato il civico diritto di percorribilità;
- d) siano state programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art.47 - Superfici coltivabili.

1. La superficie autorizzata per la coltivazione è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dall'Amministrazione previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.

Art.48 - Canone annuale.

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare della coltivazione, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione.
2. Il canone è aggiornato annualmente mediante applicazione dei dati inflattivi dell'ISTAT.

TITOTO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Modifiche.

1. Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 50- Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art. 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R.D. n.332 del 1928.

Art. 51– Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. n. 616/1977.